

Ravvedimento operoso e violazioni continuate: quando conviene

SINTESI OPERATIVA

Dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso può applicare il cumulo giuridico alle violazioni tributarie, sostituendo la somma aritmetica con la sanzione della violazione più grave, aumentata e poi ridotta secondo i tempi del ravvedimento. Il calcolo resta separato per tributo, periodo d'imposta e istituto deflativo; sono escluse le violazioni di pagamento e le indebite compensazioni. La convenienza rispetto alla definizione agevolata dipende dalla tempestività e dalla completezza della regolarizzazione, che deve includere tributo, sanzione e interessi.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Dal 1° settembre 2024, grazie alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, il contribuente che intende regolarizzare più violazioni tributarie con il ravvedimento operoso può applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, evitando la somma aritmetica di tutte le sanzioni. La logica è quella di partire dalla violazione più grave e applicare gli aumenti previsti dalla norma, con successiva riduzione da ravvedimento. Il meccanismo, però, non è un'unica sanzione globale: il cumulo opera separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo. Le violazioni di pagamento e le indebite compensazioni restano escluse. Due esempi pratici – uno su fatture con aliquota IVA errata, uno su ricavi non dichiarati con effetti su IVA, IRES e IRAP – mostrano che il risparmio può essere sostanziale, ma solo se il calcolo è costruito correttamente. Il confronto con la definizione agevolata post-contestazione (1/3 delle sanzioni) conferma la convenienza del ravvedimento tempestivo, a condizione che la regolarizzazione sia completa: tributo, sanzione ridotta e interessi moratori al tasso dell'1,60% annuo vigente dal 1° gennaio 2026.

PREMESSA

Il ravvedimento operoso sulle violazioni continuate è diventato più interessante dopo la riforma delle sanzioni tributarie. Dal 1° settembre 2024, in presenza di più violazioni, il contribuente può applicare il cumulo giuridico anche nella regolarizzazione spontanea. La sanzione non viene più calcolata sempre sommando tutte le violazioni. Si parte, quando ricorrono i presupposti, dalla violazione più grave, con gli aumenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

La convenienza, però, non va letta in modo automatico. Il nuovo art. 12, comma 8, impone un'applicazione separata per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo. E qui si gioca la partita vera.

Il punto da non sbagliare: il confronto non è tra ravvedimento e "nulla". È tra ravvedimento con cumulo, cumulo materiale e definizione agevolata delle sanzioni dopo contestazione. Imposte e interessi restano comunque dovuti, se il tributo è stato sottratto o versato in ritardo.

LA REGOLA NUOVA

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha inciso su due norme centrali: l'art. 12 e l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il primo regola il corso di violazioni e la continuazione. Il secondo disciplina il ravvedimento operoso.

Prima della riforma, nella prassi del ravvedimento si ragionava spesso per singola violazione. Ogni errore aveva la sua sanzione ridotta. Dopo la riforma, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione può essere unica anche in sede di ravvedimento.

La logica è semplice, almeno in apparenza. Se più violazioni sono collegate, o sono diverse violazioni della stessa disposizione, si guarda alla violazione più grave. Su quella si applica l'aumento da un quarto al doppio. Poi si applica la riduzione da ravvedimento.

Ma la semplicità finisce qui. Se le violazioni riguardano più tributi, o più periodi d'imposta, il calcolo si spezza. Il ravvedimento non consente un cumulo unico "globale" su tutta la posizione fiscale.

CUMULO GIURIDICO NEL RAVVEDIMENTO

Il cumulo giuridico è il meccanismo che sostituisce la somma aritmetica delle sanzioni con una sanzione unica. Si applica quando il cumulo materiale risulta più gravoso.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, nella versione riformata, prevede tre ipotesi applicabili al ravvedimento:

- ♦ **Comma 1, prima parte (concorso formale):** una sola azione od omissione viola più disposizioni. Si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.
- ♦ **Comma 1, seconda parte (concorso materiale omogeneo):** più azioni od omissioni violano la stessa disposizione. Stessa regola del concorso formale. La riforma ha ampliato il raggio includendo anche violazioni di disposizioni diverse, non solo la stessa norma.
- ♦ **Comma 2 (continuazione/progressione):** più azioni che, in progressione o con la medesima risoluzione, pregiudicano la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo. Per configurarsi una "progressione" è necessario che le condotte siano connesse alla medesima compromissione dell'imponibile – non è sufficiente che riguardino lo stesso tributo.

Resta fuori una zona delicata. Le violazioni relative agli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni sono escluse dal concorso e dalla continuazione. Quindi non si può usare il cumulo giuridico per trasformare una serie di omessi versamenti in una sola sanzione.

SITUAZIONE	REGOLA DI BASE	EFFETTO PRATICO
Più violazioni della stessa disposizione	Sanzione della violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio	Il numero degli errori pesa meno del cumulo materiale
Violazioni su più tributi	Prima incremento di 1/5 sulla sanzione più grave, poi aumento da 1/4 al doppio	La base cresce, ma resta inferiore alla somma piena
Violazioni su più periodi d'imposta	Incremento dalla metà al triplo, poi aumento da 1/4 al doppio	La convenienza va testata anno per anno
Ravvedimento	Cumulo separato per tributo, periodo e istituto deflativo	Non esiste un unico calcolo su tutta la posizione

Nota sulla separazione per istituto deflativo. L'art. 12, comma 8, D.Lgs. n. 472/1997 precisa che il cumulo opera limitatamente alla singola imposta, al singolo periodo d'imposta e al singolo istituto deflativo. Questo significa che non è possibile aggregare in un unico cumulo violazioni che il contribuente intende definire con strumenti diversi (es. parte con ravvedimento, parte con accertamento con adesione). La scelta dell'istituto delimita il perimetro del calcolo.

QUANDO IL CALCOLO RESTA SEPARATO

La separazione per tributo è la regola che può ridurre il vantaggio atteso. È anche il punto su cui molti conteggi rischiano di essere ottimistici.

Si immagini una violazione che genera effetti IVA, IRES e IRAP. In accertamento, l'ufficio può determinare una sanzione unica applicando le regole generali dell'art. 12. Nel ravvedimento, invece, il contribuente deve calcolare il cumulo per ciascun tributo.

Questo significa che il cumulo IVA resta nel perimetro IVA. Il cumulo IRES resta nel perimetro IRES. Lo stesso vale per l'IRAP. Solo dopo si sommano le sanzioni uniche dei singoli tributi e si applica la riduzione prevista dall'art. 13.

La percentuale di riduzione, quando si usa l'art. 12, si determina in relazione alla **prima violazione** (art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. n. 472/1997). È una regola pratica, ma da maneggiare con attenzione. Un errore sulla data iniziale sposta il



ravvedimento da 1/8 a 1/7, oppure verso riduzioni meno favorevoli.

Profilo transitorio. Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 non ancora definitivamente accertate si pone il tema dell'applicazione del principio del favor rei (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997). Le nuove regole più favorevoli trovano applicazione, salvo che il provvedimento di irrogazione sia già divenuto definitivo.

LE RIDUZIONI DA APPLICARE

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il ravvedimento segue una scala di riduzioni legata al momento della regolarizzazione. Il ravvedimento è precluso dopo la notifica dell'atto di accertamento o dell'atto di irrogazione delle sanzioni.

VIOLAZIONE		TERMINE O FASE	RIDUZI ONE
Omesso pagamento		Entro 30 giorni	1/10
Tutte le violazioni ravvedibili		Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore	1/9
Tutte le violazioni ravvedibili	Entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, oppure entro un anno se non c'è dichiarazione periodica		1/8
Tutte le violazioni ravvedibili	Oltre il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, oppure oltre un anno		1/7
Tutte le violazioni ravvedibili	Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis L. n. 212/2000), non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/1997)		1/6
Tutte le violazioni ravvedibili	Dopo PVC e prima dello schema d'atto, senza adesione al verbale		1/5
Tutte le violazioni ravvedibili	Dopo schema d'atto preceduto da PVC, senza istanza di adesione – fino alla notifica dell'atto		1/4
Dichiarazione tardiva (fattispecie autonoma)	Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza		1/10

Nota: la riga della dichiarazione tardiva riguarda una fattispecie autonoma (art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/1997). La riduzione a 1/10 si applica indipendentemente dal momento in cui avviene il ravvedimento, purché entro 90 giorni dalla scadenza. Non si tratta di una fase progressiva come le precedenti.

Interessi moratori: dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali è pari all'1,60% annuo. Gli interessi si calcolano sull'imposta dovuta, dalla data di scadenza originaria alla data del versamento.

IL CONFRONTO CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La convenienza va misurata anche rispetto alla definizione agevolata delle sanzioni. Gli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 consentono, in sede di contestazione o irrogazione, il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata.

Quel pagamento non può essere inferiore a 1/3 dei minimi edittali, delle misure fisse o delle misure proporzionali previste per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. È un dettaglio che nei conteggi piccoli diventa decisivo.

Il ravvedimento, di norma, può essere molto più conveniente. Non sempre, però. Se la violazione viene intercettata tardi, oppure se il cumulo va spacchettato su molti tributi e anni, il vantaggio può ridursi.

ESEMPIO CON FATTURE AD ALIQUOTA ERRATA

Una società, nel 2026, emette 18 fatture per la cessione dello stesso prodotto. Ogni fattura ha imponibile pari a €4.000. Per errore viene applicata l'aliquota IVA del 10%, invece di quella ordinaria del 22%.

La società vuole regolarizzare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026. In questa ipotesi, la riduzione da ravvedimento è pari a 1/8.

Dati dell'esempio

- ◆ Fatture: 18
- ◆ Imponibile per fattura: €4.000
- ◆ IVA corretta (22%): €880 per fattura
- ◆ IVA applicata (10%): €400 per fattura
- ◆ IVA non fatturata per documento: €480
- ◆ Totale IVA non fatturata: €8.640 (18 x €480)

La sanzione prevista per l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta è pari al 70% dell'imposta non correttamente documentata. Per ogni fattura la sanzione base è pari a €336. Si verifica che tale importo (€336) supera il minimo edittale di €300 applicabile ad alcune violazioni IVA, quindi il calcolo non richiede rettifiche per effetto del minimo.

- ◆ Sanzione con cumulo materiale: €8.640 x 70% = **€6.048**
- ◆ Violazione più grave (una singola fattura): **€336**
- ◆ Cumulo giuridico minimo (aumento di 1/4): €336 x 125% = **€420**
- ◆ Cumulo giuridico massimo (aumento al doppio): €336 x 200% = **€672**

Se si ipotizza l'applicazione dell'aumento minimo, la sanzione unica è pari a €420. La definizione agevolata, con pagamento di 1/3, porterebbe a €140. Con il ravvedimento, invece, la sanzione unica di €420 viene ridotta a 1/8. Il contribuente versa quindi €52,50, oltre all'IVA da regolarizzare e agli interessi legali.

VOCE	IMPORTO
Definizione agevolata delle sanzioni	€140,00
Ravvedimento con riduzione a 1/8	€52,50
Risparmio rispetto alla definizione	€87,50
Risparmio percentuale	62,50%

Il dato più vistoso non è il risparmio in valore assoluto, che qui resta contenuto. È il rapporto tra le due vie. Il ravvedimento costa il 37,50% della definizione agevolata, al netto di imposta e interessi.

ESEMPIO CON RICAVI NON DICHIARATI

Passiamo a un caso più articolato. Nel 2026 una società omette la fatturazione e la contabilizzazione di un ricavo imponibile pari a €90.000. L'operazione è soggetta a IVA ordinaria del 22%.

La mancata contabilizzazione incide anche sulle dichiarazioni IRES e IRAP. La società valuta il ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione. Si applica quindi la riduzione a 1/7.

- ◆ IVA non fatturata: €19.800 (22%)
- ◆ IRES dovuta: €21.600 (24%)
- ◆ IRAP dovuta: €3.510 (3,9%)

Le sanzioni base sono calcolate al 70%. Nell'esempio i valori superano i minimi edittali, quindi non serve correggere il calcolo per effetto dei minimi.

VIOLAZIONE	BASE	ALIQUOTA SANZIONE	SANZIONE
Omessa fatturazione IVA	€19.800	70%	€13.860
Dichiarazione IVA infedele	€19.800	70%	€13.860
Dichiarazione IRES infedele	€21.600	70%	€15.120
Dichiarazione IRAP infedele	€3.510	70%	€2.457
Totale cumulo materiale	€45.297		

Perché le due violazioni IVA si cumulano tra loro. L'omessa fatturazione e la dichiarazione IVA infedele sono legate da una relazione di progressione: la prima condotta (mancata emissione della fattura) pregiudica direttamente la liquidazione del tributo e "alimenta" la seconda violazione (dichiarazione infedele). Si configura quindi la continuazione di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, che giustifica l'applicazione del cumulo all'interno del perimetro IVA.

Senza ravvedimento, applicando l'art. 12 in presenza di più tributi, si parte dalla violazione più grave. Nel nostro caso è l'infedele dichiarazione IRES, pari a €15.120.

- ◆ Incremento per più tributi: $€15.120 \times 120\% = \mathbf{€18.144}$
- ◆ Aumento minimo da 1/4: $€18.144 \times 125\% = \mathbf{€22.680}$

La definizione agevolata non guarda solo alla sanzione unica astratta. Occorre rispettare il limite minimo di 1/3 delle misure relative alle violazioni più gravi per ciascun tributo.

- ◆ IRES, violazione più grave: €15.120
- ◆ IRAP, violazione più grave: €2.457
- ◆ Totale basi rilevanti: **€31.437**
- ◆ Definizione agevolata: $€31.437 / 3 = \mathbf{€10.479}$

Nel ravvedimento la sanzione unica si determina separatamente per ciascun tributo. Questa è la differenza che non va persa nei calcoli.

TRIBUTO	CALCOLO DEL CUMULO	BASE RAVVEDIBILE
IVA	Violazione più grave €13.860, in progressione con dichiarazione infedele – aumento minimo di 1/4	€17.325
IRES	Una sola violazione, nessun aumento per cumulo	€15.120
IRAP	Una sola violazione, nessun aumento per cumulo	€2.457
Totale	€34.902	

La riduzione a 1/7 si applica al totale di €34.902. La sanzione da ravvedimento è quindi pari a €4.986.

VOCE	IMPORTO
Definizione agevolata delle sanzioni	€10.479
Ravvedimento con riduzione a 1/7	€4.986
Risparmio rispetto alla definizione	€5.493



VOCE	IMPORTO
Risparmio percentuale	52,42%

Il vantaggio è evidente. Ma non bisogna leggerlo in modo isolato. Alla sanzione ridotta si aggiungono IVA, IRES, IRAP e interessi moratori (tasso 1,60% annuo dal 1° gennaio 2026). In pratica, il ravvedimento abbatte la parte sanzionatoria, non cancella il debito fiscale.

IL PUNTO PRATICO PER DECIDERE

Il ravvedimento operoso sulle violazioni continuate conviene quando il cumulo giuridico taglia davvero la base sanzionatoria. Conviene ancora di più se la regolarizzazione avviene prima possibile.

La prima domanda è questa: le violazioni possono stare nello stesso perimetro di cumulo? Se la risposta è no, il conteggio torna quasi materiale. Se la risposta è sì, il risparmio può essere netto.

La seconda domanda riguarda la separazione. Quanti tributi sono coinvolti? Quanti periodi d'imposta? Ci sono violazioni di pagamento o indebite compensazioni? Queste ultime non entrano nel cumulo.

La terza domanda è contabile, non solo fiscale. La violazione è stata rimossa davvero? Fatture, registri, dichiarazioni integrative, versamenti e interessi devono dialogare. Il ravvedimento non è un bonifico con codice tributo. È una regolarizzazione completa.

LE CAUTELE OPERATIVE

Il calcolo va documentato. Serve una scheda interna con violazioni, date, tributi, periodo d'imposta, norma sanzionatoria, sanzione base, minimo edittale e motivo del cumulo.

Nei casi con molte fatture di piccolo importo, il minimo di €300 previsto per alcune violazioni IVA può cambiare il risultato. La verifica va condotta sistematicamente: se la sanzione base per la singola violazione scende sotto il minimo edittale, la "violazione più grave" da assumere come base del cumulo va rideterminata su quel minimo, non sull'importo proporzionale. È proprio il tipo di errore che fa sembrare conveniente un calcolo che poi non regge.

Occorre poi verificare se esistono cause di non punibilità, riduzioni specifiche o regole di assorbimento. Una violazione prodromica e una dichiarazione infedele non vanno sommate senza controllo. La sequenza dei fatti conta.

Infine, attenzione al momento in cui si perfeziona il ravvedimento. La sanzione ridotta deve essere versata insieme alla regolarizzazione del tributo, se dovuto, e agli interessi moratori. La prassi ammette che gli adempimenti avvengano entro lo stesso limite temporale, non necessariamente nello stesso giorno.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (01/07/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*